



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 9 ottobre 2017
(OR. en)

12578/17

**Fascicolo interistituzionale:
2017/0172 (NLE)**

**ACP 103
WTO 213
RELEX 793
COLAC 89
DEVGEN 206
PTOM 14**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che deve essere adottata, a nome dell'Unione europea, in sede di Consiglio congiunto CARIFORUM-UE dell'accordo di partenariato economico tra gli Stati del CARIFORUM, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, per quanto riguarda la modifica dell'allegato IX del protocollo I

DECISIONE (UE) 2017/... DEL CONSIGLIO

del

**relativa alla posizione che deve essere adottata,
a nome dell'Unione europea,
in sede di Consiglio congiunto CARIFORUM-UE
dell'accordo di partenariato economico
tra gli Stati del CARIFORUM, da una parte,
e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra,
per quanto riguarda la modifica dell'allegato IX del protocollo I**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo di partenariato economico tra gli Stati del CARIFORUM, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra¹ ("accordo"), è stato firmato il 15 ottobre 2008 ed è stato applicato a titolo provvisorio dal 29 dicembre 2008.
- (2) A norma dell'articolo 229, paragrafi 1 e 2, dell'accordo, il Consiglio congiunto CARIFORUM-UE ("Consiglio congiunto") può adottare decisioni che sono vincolanti per le parti e per gli Stati del CARIFORUM firmatari, che adottano tutte le misure necessarie per dare a esse attuazione conformemente alle norme interne di ciascuna parte e di ciascuno Stato del CARIFORUM firmatario.
- (3) Il 17 novembre 2017, alla sua quarta riunione, il Consiglio congiunto dovrà adottare una decisione relativa alla modifica dell'allegato IX del protocollo I dell'accordo ("allegato IX") che comprende un elenco di paesi e territori d'oltremare ("PTOM").
- (4) Considerando il cambiamento di status di tre territori, tale modifica mira ad aggiornare l'elenco dei PTOM di cui all'allegato IX del protocollo I e lo armonizza con quello di cui all'allegato II del trattato.
- (5) Conformemente all'articolo 17, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea (TUE), nel Consiglio congiunto l'Unione è rappresentata dalla Commissione. Gli Stati membri sostengono la posizione dell'Unione a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, TUE.

¹ GU L 289 del 30.10.2008, pag. 3.

- (6) È opportuno stabilire la posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione in sede di Consiglio congiunto.
- (7) La posizione dell'Unione in sede di Consiglio congiunto dovrebbe pertanto essere basata sul progetto di decisione accluso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio congiunto CARIFORUM-UE alla quarta riunione del 17 novembre 2017 per quanto riguarda la modifica dell'allegato IX del protocollo I dell'accordo, si basa sul progetto di decisione del Consiglio congiunto CARIFORUM-UE accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La Commissione e gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a ..., il

Per il Consiglio

Il presidente

PROGETTO DI

DECISIONE N. .../2017

DEL CONSIGLIO CONGIUNTO CARIFORUM-UE

**istituito dall'accordo di partenariato economico
tra gli Stati del CARIFORUM, da una parte,
e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra,**

del ...

**concernente la modifica dell'allegato IX del protocollo I:
Paesi e territori oltremare**

IL CONSIGLIO CONGIUNTO CARIFORUM-UE,

visto l'accordo di partenariato economico tra gli Stati del CARIFORUM, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra ("accordo"), in particolare l'articolo 41 del protocollo I,

considerando quanto segue:

- (1) Il protocollo I dell'accordo, relativo alla *definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa*, definisce i paesi e territori d'oltremare (PTOM) come i paesi e territori d'oltremare di cui all'allegato IX.
- (2) A seguito del cambiamento dello status di Mayotte¹ e di Saint-Barthélemy² e dell'entrata in vigore della decisione 2013/755/UE del Consiglio relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare all'Unione europea³, l'elenco dei paesi e territori d'oltremare di cui all'allegato IX del protocollo I dell'accordo dovrebbe essere aggiornato,

DECIDE:

¹ Decisione 2012/419/UE del Consiglio europeo, dell'11 luglio 2012, che modifica lo status, nei confronti dell'Unione europea, di Mayotte (GU UE L 204 del 31.7.2012, pag. 131).

² Decisione 2010/718/UE del Consiglio europeo, del 29 ottobre 2010, che modifica lo status, nei confronti dell'Unione europea, dell'isola di Saint-Barthélemy (GU UE L 325 del 9.12.2010, pag. 4).

³ Decisione 2013/755/UE del Consiglio, del 25 novembre 2013, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare all'Unione europea (GU UE L 76 del 15.3.2014, pag. 56).

Articolo 1

L'allegato IX del protocollo I è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il

Fatto a,

Per gli Stati del CARIFORUM

Per la parte UE

ALLEGATO IX del protocollo I

Paesi e territori d'oltremare

Ai fini del presente protocollo, per "paesi e territori d'oltremare" si intendono i paesi e i territori di cui all'allegato II del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, elencati in appresso:

(Questo elenco non pregiudica lo status di questi paesi e territori né la sua evoluzione)

1. Paesi e territori d'oltremare che mantengono relazioni particolari con il Regno di Danimarca:
 - Groenlandia.
2. Paesi e territori d'oltremare che mantengono relazioni particolari con la Repubblica francese:
 - Nuova Caledonia e dipendenze,
 - Polinesia francese,
 - Saint Pierre e Miquelon,
 - Saint-Barthélemy,
 - Terre australi ed antartiche francesi,
 - Wallis e Futuna.
3. Paesi e territori d'oltremare che mantengono relazioni particolari con il Regno dei Paesi Bassi:
 - Aruba,
 - Bonaire,

- Curaçao,
- Saba,
- Sint Eustatius,
- Sint Maarten.

4. Paesi e territori d'oltremare che mantengono relazioni particolari con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord:

- Anguilla,
 - Bermuda,
 - Isole Cayman,
 - Isole Falkland,
 - Isole Georgia del sud e Sandwich australi,
 - Montserrat,
 - Pitcairn,
 - Sant'Elena e dipendenze,
 - Territori dell'Antartico britannico,
 - Territori britannici dell'Oceano indiano,
 - Isole Turks e Caicos,
 - Isole Vergini britanniche.
-